

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati Emessi i seguenti mandati:</p> <p>N. _____ del _____ di L. _____</p> <p>N. _____ del _____ di L. _____</p> <p style="text-align: center;">Il Ragioniere</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p>COMUNE DI CALATABIANO</p> <p>Provincia di Catania</p> <p>DELIBERAZIONE</p> <p>DEL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>N. 16 DEL 29/04/2014</p>
---	--

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 233 del 30.08.2013, emessa dal Tribunale Civile di Catania – sezione distaccata di Giarre, esecutiva, nella causa iscritta al n. 214/2007 promossa dal dr. Reitano Giuseppe contro il Comune di Calatabiano.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove, del mese di aprile, alle ore 22,05 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di ripresa (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.		CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.	
Trovato	Salvatore	X		Petralia	Antonio Filippo		X
Turrisi	Salvatore		X	Spoto	Agatino		X
Franco	Francesco		X	Prestipino	Rosario	X	
Moschella	Antonino	X		Foti	Nunziato		X
Messina	Rosaria Filippa		X	D'Allura	Silvana Filippa		X
Limina	Carmela Maria	X					
Ponturo	Vincenzo Massimiliano	X					
Di Bella	Mario	X					
Intelisano	Rosario	X					
Corica	Liborio Mario	X					
Assegnati n. 15		In carica n. 15		Assenti n. 07		Presenti n. 08	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dr. Trovato Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.

Non partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Limina Carmela Maria, Ponturo Vincenzo Massimiliano, Prestipino Rosario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata:

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00:

(1) Inizio 1° comma: ripresa 3° comma: prosecuzione 4° comma.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Il Presidente del consiglio introduce ed apre la trattazione della proposta in oggetto.

In assenza di interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la stessa,

con 08 (otto) voti favorevoli su 08 (otto) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (alzata di mano), in pubblica seduta;

richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta in oggetto.

Proposta n. 16 del 22/04/2014

- da sottoporre ad approvazione del Consiglio comunale -

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 233 del 30.08.2013, emessa dal Tribunale Civile di Catania – sezione distaccata di Giarre, esecutiva, nella causa iscritta al n. 214/2007 promossa dal dr. REITANO Giuseppe contro il Comune di Calatabiano.

Proponente



PREMESSO CHE

Redigente



- con sentenza del Tribunale Civile di Catania – sezione distaccata di Giarre n. 233 del 30.08.2013, esecutiva, emessa nel giudizio REITANO dr. Giuseppe/Comune di Calatabiano, il Comune di Calatabiano è stato condannato, tenuto conto della somma già versata dal medesimo, al pagamento di:
 - € 20.673,62, oltre interessi legali dal 01.06.2012 al soddisfo, per indennità di occupazione autorizzata, risarcimento del danno da occupazione illegittima ed indennità aggiuntiva di fittavolo;
 - € 33.221,03, con gli interessi legali dal 01.05.2010 al soddisfo, per risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. causati nella residua parte del fondo non incisa dal procedimento ablatorio;
 - € 7.500,00 per onorario, oltre i.v.a. e c.p.a., ed € 400,00 per altre spese processuali, oltre a quelle delle c.t.u. come liquidate con decreto;

VISTA la specifica spesa redatta dall'avv. Teresa Reitano, come segue:

DIRITTI DI CREDITO	IMPORTI in euro
indennità occupazione autorizzata + risarcimento danno da occupazione illegittima + indennità aggiuntiva di fittavolo	20.673,62
interessi legali dal 01.06.2012 al 30.11.2013	774,55
risarcimento danni ex art. 2043 c.c. causati nella residua parte del fondo non incisa dal procedimento ablatorio	33.221,03
interessi legali dal 01.05.2010 al 30.11.2013	2.313,19
onorari	7.500,00
c.p.a. 4% su onorari	300,00
spese di procedimento	400,00
spese I c.t.u.	1.062,88
spese II c.t.u.	1.941,58
costo copie sentenza	37,17
costo notifica sentenza	13,00
TOTALE	68.237,02

VISTA la nota con cui il Comune di Calatabiano, a seguito di incontro tenutosi con la parte vincitrice presso l'Ente, ha formalizzato, giusta nota prot. n. 3891 del 24.03.20134, a firma del Sindaco e del Responsabile dell'Area Amministrativa, manifestazione d'intenti per il soddisfacimento dei diritti di credito, riconosciuti al dr. REITANO Giuseppe dalla citata sentenza, sotto riportati e negli importi che seguono:

DIRITTI DI CREDITO	IMPORTI in euro
indennità occupazione + risarcimento danno da occupazione illegittima + indennità aggiuntiva di fittavolo	20.673,62
risarcimento danni ex art. 2043 c.c. causati nella residua parte del fondo non incisa dal procedimento ablatorio	33.221,03
onorari	7.500,00
c.p.a. 4% su onorari	300,00
spese di procedimento	400,00
spese c.t.u.	3.004,46
TOTALE	65.099,11

nonché secondo il seguente piano annuale di rateizzazione:

N. RATE	IMPORTI in euro	SCADENZE
01	21.699,70	30 giugno
02	21.699,70	30 settembre
03	21.699,70	31 dicembre

salve le spese di registrazione della sentenza che permangono a carico dell'ente;

VISTA la nota di riscontro, a firma del dr. REITANO Giuseppe e dell'avv. REITANO Teresa, assunta al prot. n. 4237 del 01.04.2014, con cui è stata accettata la superiore proposta, incluso il pagamento annuale rateale, alle date sopra fissate, dell'importo di **€ 65.099,11**, a saldo e stralcio di qualsiasi diritto, ragione e pretesa - anche a titolo di interessi e/o per qualsiasi ulteriore costo e/o onere conseguente allo stesso titolo e con rinuncia a ogni possibile domanda, richiesta, azione, disputa e/o contestazione, presente e/o futura, azionata e/o azionabile per il pagamento di qualsivoglia importo ulteriore rispetto agli importi di cui sopra;

VISTO

- l'art. 194 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, co. 1, lett. a) "Sentenze esecutive" del D.Lgs. n. 267/00 e co. 2 del medesimo, secondo cui, per il pagamento di debiti fuori bilancio, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

- l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), ai sensi del quale: *"I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti"*;

S I P R O P O N E

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta:

1. **Di riconoscere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 233 del 30.08.2013, emessa dal Tribunale Civile di Catania – sezione distaccata di Giarre, esecutiva, nella causa iscritta al n. 214/2007 promossa dal dr. REITANO Giuseppe contro il Comune di Calatabiano, nell'importo di **€ 65.099,11**;
2. **Di impegnare** la superiore somma di € 65.099,11, per € 53.894,65, al cod 2.08.01.01/9 imp. 6/1992 e, per € 11.204,46, al cod. 1.01.08.08/cap.1 del redigendo bilancio 2014 ai sensi dell'art. 163, c. 1 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
3. **Di disporre** la liquidazione ed il pagamento del debito riconosciuto secondo il seguente piano annuale di rateizzazione concordato con il creditore dr. REITANO Giuseppe, assistito dal suo avvocato REITANO Teresa:

N. RATE	IMPORTI in euro	SCADENZE ANNO 2014
01	21.699,70	30 giugno
02	21.699,70	30 settembre
03	21.699,70	31 dicembre

- **Di trasmettere** il presente provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e per gli effetti di cui all'art. 58 della Legge 8/6/1990, n. 142 (introdotto nella Regione Siciliana dalla L.R. 11/12/1991, n.48), nonché della Nota Interpretativa della Procura Generale della Corte dei Conti 02.08.2007 n. PG9434/2007P.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

Calatabiano lì 22.04.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)



[Handwritten signature]

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA – GESTIONE ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. ECOLOGIA ED AMBIENTE – SUAP - VIGILANZA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA


Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità contabile**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi

Calatabiano lì 22.04.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:


- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria sul redigendo Bilancio 2014 come segue:

€ 53.894,65 al codice 2.08.01.01/9 imp. € 1998/8
€ 11.204,46 al codice 1.01.08.08/1 imp. 324/2014

Calatabiano li, 22/04/2014

IL RESP. DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Rag. Rosalba Pennino



Avv. Teresa Reitano

Via Etna n. 736
95128 CATANIA
tel./fax 095.505984
Cell. 347.9238989
teresa.reitano@pec.ordineavvocaticatania.it

- Sindaco
- P. Pistorio
- Amm. A.
- Ref.
- 31/03/14

Raccomandata a.r.

Catania, 27 marzo 2014

Prot. n. 4237 del 01.04.2014

Egr. Dott. Intelisano Giuseppe
Sindaco del Comune di Calatabiano

Egr. Dott. Pistorio Giuseppe
Responsabile dell' Area Amministrativa
del Comune di Calatabiano

Piazza Vittorio Emanuele n. 32
95011 CALATABIANO (CT)


**OGGETTO: Sentenza Tribunale civile di Catania - sez. distaccata di Giarre n. 233/03
Reitano dr. Giuseppe c/ Comune di Calatabiano - Riscontro nota prot. 3891
del 24.03.14**

In riscontro alla Vs. nota prot. n. 3891 del 24.03.2014, ricevuta in data 26.03.14, con la quale formalizzate la proposta di pagamento rateale dell'importo di €. 65.099,11 in n. 3 rate trimestrali da €. 21.699,70 ciascuna, a saldo e stralcio di qualsiasi diritto, ragione e pretesa, anche a titolo di interessi e/o per qualsiasi ulteriore costo e/o onere conseguente alla sentenza di cui in oggetto, già passata in giudicato (le cui spese di registrazione sono a carico dell'Ente), e con rinuncia ad ogni possibile domanda, richiesta, azione, disputa e/o contestazione presente e/o futura, azionata e/o azionabile per il pagamento di qualsivoglia importo ulteriore rispetto alla superiore somma, con la presente Vi comunichiamo la disponibilità del dott. Reitano Giuseppe ad accettare la suddetta proposta.

Fermo restando che il mancato o parziale pagamento, anche di una sola rata, entro le scadenze concordate (30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) comporterà la risoluzione automatica del presente accordo ed il diritto del Dott. Reitano Giuseppe ad agire giudizialmente per il recupero dell'intero importo dovuto in virtù del superiore titolo, con gli interessi di legge ed ulteriori spese.

L'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

Dott. Reitano Giuseppe



Avv. Reitano Teresa





COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n. 3851 del 24 MAR 2014

Spett. li
dr. REITANO Giuseppe
avv. REITANO Teresa
Via Etnea, n. 736
95128 CATANIA

OGGETTO: sentenza Tribunale Civile di Catania – sezione distaccata di Giarre n. 233 del 30.08.2013, esecutiva. REITANO dr. Giuseppe/Comune di Calatabiano.

VISTI

- ◆ la sentenza in oggetto e la specifica, redatta dall'avv. Reitano Teresa, delle somme derivanti dalla stessa al cui pagamento questo Comune è stato condannato;
- ◆ l'art. 194 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e co. 2 del medesimo, secondo cui, per il pagamento di debiti fuori bilancio, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

ATTESO CHE questo Ente deve adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per l'esecuzione integrale del giudicato nascente dal predetto atto giudiziario;

ACCERTATE

- ◆ l'entità effettiva del debito;
- ◆ le disponibilità finanziarie di questo Comune finalizzabili all'assolvimento delle obbligazioni scaturenti dal citato titolo esecutivo;

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

Con la presente, si formalizza manifestazione d'intenti per il soddisfacimento dei diritti di credito, riconosciuti dalla citata sentenza, sotto riportati e negli importi che seguono:

DIRITTI DI CREDITO	IMPORTI in euro
indennità occupazione + risarcimento danno da occupazione illegittima + indennità aggiuntiva di fittavolo	20.673,62
risarcimento danni ex art. 2043 c.c. causati nella residua parte del fondo non incisa dal procedimento ablatorio	33.221,03
onorari	7.500,00
c.p.a. 4% su onorari	300,00
spese di procedimento	400,00
spese c.t.u.	3.004,46
TOTALE	65.099,11

nonché secondo il seguente piano annuale di rateizzazione:

N. RATE	IMPORTI in euro	SCADENZE
01	21.699,70	30 giugno
02	21.699,70	30 settembre
03	21.699,70	31 dicembre


Resta inteso che le spese di registrazione della sentenza permangono a carico dell'ente.

Tanto consentirebbe di introitare, senza ulteriore dispendio di mezzi e di tempo, la somma che questo Comune si impegna ad erogare entro i superiori termini; mentre, permetterebbe, allo scrivente Ente, il suo reperimento, alla luce delle disponibilità economico-finanziarie di competenza, in conto residui e di cassa.


L'accoglimento della superiore proposta va formalizzato con espresso atto da inoltrare al Comune di Calatabiano, in cui evidenziare l'accettazione del pagamento rateale, alle date sopra fissate, dell'importo di € 65.099,11, a saldo e stralcio di qualsiasi diritto, ragione e pretesa - anche a titolo di interessi e/o per qualsiasi ulteriore costo e/o onere conseguente allo stesso titolo e con rinuncia a ogni possibile domanda, richiesta, azione, disputa e/o contestazione, presente e/o futura, azionata e/o azionabile per il pagamento di qualsivoglia importo ulteriore rispetto agli importi di cui sopra.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL RESP.LE AREA AMM.VA
(dr. Giuseppe Pistorio)



IL SINDACO
(dr. G. Pistorio)



Avv. TERESA REITANO
Via Etna, 736 - 95128 CATANIA
Tel./Fax 095 505984
Cell. 347 9238989

ORIGINALE
COPIA

N. 233/2013 J. J. J.
N. 214/07 c. o. 14
N. 1670/13 Cron.
N. 469 Report.

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE DISTACCATA DI GIARRE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania Sezione Distaccata di Giarre, Avv. Alessia Trovato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 214/2007 R.G., avente ad oggetto "Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita"

PROMOSSA DA

Reitano Dott. Giuseppe nato a Catania il 24.10.1936 ed ivi residente in Catania Via Etna n. 736, Codice Fiscale RTN GPP 36R24 C351N), elettivamente domiciliato in Catania, via Guzzardi n. 27, presso lo studio dell'Avv. Teresa Reitano che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione,
Attore

CONTRO IL

Comune di Calatabiano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Fiume presso il quale ha eletto domicilio in Catania via Mons. Ventimiglia n. 228; Convenuto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO (ex art 132 comma 2, n.4 cpc come modificato dalla legge n. 69/2009).



2.50
1.93
4.51
0.09
4.70

ALSO
29 NOV. 2013

Fiscosol e 10/16 XZ In marche
per stritti di cancelleria, apposte
suf originale



Con atto di citazione notificato in data il 16.03.2007 il Dott. Reitano Giuseppe conveniva in giudizio il Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco pro tempore, per ivi sentire dichiarare l'illegittimità dell'occupazione temporanea e d'urgenza per mq 2120 del terreno agrumetato di sua proprietà sito in Calatabiano c.da S. Antonio, disposta con ordinanza Sindacale n. 35 del 24.09.90, in quanto non seguita nei termini del procedimento di esproprio con conseguente condanna del Comune al risarcimento dei danni per occupazione illegittima nella misura che sarà determinata in corso di causa tramite espletando CTU con rivalutazione anno per anno e interessi legali calcolati anno per anno sul capitale così rivalutato. Chiedeva inoltre previo riconoscimento del diritto dell'attore all'indennità di occupazione autorizzata, imputarsi la somma di € 21.401,07 (corrisposta dal Comune di Calatabiano solo in data 12.01.2007) all'indennità dovuta per il periodo di occupazione autorizzata condannando il Comune di Calatabiano al pagamento degli interessi legali dovuti sulla superiore somma dalla data dell'occupazione medesima all'effettivo soddisfo oltre ai danni da ritardata riscossione. Chiedeva altresì condannarsi il Comune di Calatabiano al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. sulla residua parte del fondo non incisa dal procedimento ablatorio nella somma da accertarsi in corso di causa con espletanda CTU.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'Ente contestando la domanda avversa.



Concessi all'udienza del 03.07.2007 i termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e formulate le richieste istruttorie la difesa dell'Ente ha eccepito in corso di causa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. All'udienza del 20.03.2008 il Giudice riservava ordinanza in merito all'eccezione preliminare sollevata da controparte.

Con ordinanza del 19.10.08 il Giudice scioglieva la riserva e ritenuta la pregiudizialità dell'eccepito difetto di Giurisdizione rinviava per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 12.02.2009 precisate le conclusioni il Giudice poneva la causa in decisione con termine per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica.

Scaduti i termini il Giudice con sentenza parziale n. 251/2009 ha rigettato l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice adito e con ordinanza del 07.09.2009 rimetteva la causa sul ruolo fissando l'udienza del 25.11.2009 per il prosieguo.

Con successiva ordinanza il Giudice disponeva la nomina del CTU per accertare lo stato dei luoghi, quantificare i lamentati danni in particolare se i lavori eseguiti hanno trasformato irreversibilmente il fondo agrumetato con diminuzione del suo valore di mercato nonchè al fine di stabilire la somma occorrente per la realizzazione della rampa di accesso dalla sezione a valle alla sede stradale, della recinzione delle due porzioni di terreno lungo il tratto interessato dalla strada.

Con successiva ordinanza veniva integrato il mandato conferito al CTU al fine di determinare la somma spettante al Dott. Reitano

Atto Esente

Giuseppe sia in qualità di erede universale di Reitano Serafina che in qualità di affittuario del fondo, a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima della porzione di terreno interessata dal procedimento ablativo.

Depositata la CTU dall'Ing. Dario Vitale il Giudice a richiesta delle parti rinviava all'udienza del 24.10.2012.

Venuta l'udienza i procuratori delle parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni ed il Giudice rinviava all'udienza del 26.03.2013.

Sulle rassegnare conclusioni delle parti il Giudice assegnava la causa a sentenza concedendo alle parti termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e termine di giorni venti per repliche.

La domanda attorea è fondata e pertanto viene accolta.

L'espletata attività istruttoria ha ampiamente confermato i fatti lamentati da parte attrice.

Ed invero con ordinanza n. 35 del 24.09.90 il Sindaco del Comune di Calatabiano disponeva l'occupazione temporanea e d'urgenza di taluni terreni tra cui il terreno agrumetato di proprietà della sig.ra Reitano Serafina sito in Calatabiano, c.da S. Antonio, identificato in catasto alla partita 3351, foglio 17, part. 96, 97 e 207, al fine di provvedere alla "esecuzione dei lavori d'intervento dello sviluppo zonale del comprensorio di Calatabiano e Fiumefreddo -collegamento tra la viabilità comunale e l'autostrada Me-Ct, in corrispondenza dello svincolo di Fiumefreddo di Sicilia" (all. 2).



All'epoca dei fatti l'odierno attore era affittuario del fondo in oggetto giusto contratto del 23.12.1987 (all. 3). In data 14.12.1990 il Comune si immetteva nel possesso del terreno per complessivi mq 2120 (all. 2). Venivano, dunque, iniziati i lavori per la realizzazione della strada pubblica per effetto dei quali il suddetto terreno, originariamente composto da un unico lotto, veniva frazionato in due parti una delle quali -la sezione a valle -si trova oggi 5,00 mt sotto l'attuale sede viaria sicchè le due porzioni non sono più raggiungibili dal loro interno. In data 11.06.92, l'impresa incaricata della realizzazione del collegamento stradale, la "G.D.M. Lavori s.r.l.", comunicava al Sindaco di Calatabiano ed alla Sig.ra Reitano l'indennità provvisoria di espropriazione dovuta a lei, quale proprietaria, ed all'affittuario, Dott. Reitano, fissandone l'importo in £. 41.441.700, di cui l'80% (£. 33.100.900) da corrispondere in acconto (all. 4).

Con delibera n. 351 del 28.07.92, la Giunta Municipale del Comune di Calatabiano disponeva la liquidazione ed il pagamento dell'indennità di esproprio complessivamente dovuta senza tuttavia mai provvedere al relativo versamento (all. 5). Nel 1993 i lavori di realizzazione della suddetta strada venivano interrotti a tempo indeterminato lasciando, peraltro, il terreno medesimo privo di recinzione. Per contro l'amministrazione comunale non completava neppure gli atti espropriativi di sua competenza con l'emanazione del decreto espropriativo.

Frattanto, in data 06.07.95, decedeva la sig.ra Reitano Serafina nei cui diritti subentrava, in qualità di erede universale, l'odierno attore (all.

1). Dopo diciassette anni e numerose estenuanti richieste ed azioni (all.ti dal 6 al 12) promosse dal dott. Reitano Giuseppe per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima del fondo in oggetto, nelle more dell'instaurazione del presente giudizio con racc. del 23.10.2006 -prot. n. 12914 il Sindaco del Comune di Calatabiano comunicava all'attore l'emissione in suo favore di un ordinativo di pagamento per l'importo di €. 21.401,07 * corrispondente alla semplice conversione in euro dell'indennità di esproprio già stabilita dalla G.M. con la delibera del 28.07.1992 in £. 41.441.700 (all. 13).

Dall'esposizione dei fatti e dai documenti acquisiti agli atti questo Giudice ritiene che la fattispecie oggetto di causa è riconducibile alla figura della "occupazione usurpativa", come già argomentato con la sentenza parziale n. 251/2009 che ha rigettato l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice adito, sollevata dall'Ente convenuto ed a cui ci si riporta integralmente.

L'azione proposta dal dott. Reitano Giuseppe ha ad oggetto "l'occupazione usurpativa", da parte del Comune di Calatabiano, del terreno agrumetato oggi di sua proprietà perchè presenta tutti i tratti salienti vale a dire 1) l'occupazione protrattasi oltre i termini dell'occupazione d'urgenza, circostanza non contestata da controparte; 2) l'inizio dei lavori oltre il triennio successivo alla dichiarazione di pubblica utilità effettuata in sede di approvazione del progetto esecutivo; 3) mancata adozione nei termini del decreto di esproprio (peraltro mai emanato); 4) mancato completamento



dell'opera pubblica in oggetto nei termini di efficacia della dichiarazione di p.u.

Dichiarazione di pubblica utilità che dall'esame degli atti non risulta essere stata rinnovata o prorogata.

Dall'esame della delibera della G.M. n. 373 del 21.09.90 (prodotta agli atti) emerge *ictu oculi* come la fissazione dei termini di inizio e di compimento dei lavori e delle espropriazioni non è avvenuta contestualmente alla dichiarazione di pubblica utilità ovvero con la menzionata delibera del C.C. n. 11 del 22.04.1987 approvativa del progetto esecutivo, bensì successivamente ovvero con la stessa delibera della G.M. n. 373 del 21.09.90.

Ciò posto l'occupazione del terreno in oggetto risulta essere avvenuta per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità già priva di ogni effetto.

Ed invero per giurisprudenza consolidata la fissazione dei termini di inizio e di compimento dei lavori e delle espropriazioni deve essere necessariamente contestuale alla delibera di approvazione del progetto esecutivo comportante la dichiarazione di pubblica utilità, senza che tale omissione possa essere oggetto di successiva integrazione ovvero di convalida o di sanatoria attraverso l'emanazione di atti successivi (ex multis Cass. n. 8210/07; Consiglio di Stato n. 7898/06).

Pertanto questo Giudice ritiene che il caso de quo integra l'ipotesi di occupazione usurpativa ovvero di occupazione compiuta dal Comune di Calatabiano in assenza di potere che rende legittima la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice.

7 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI
 Atto Essente

SEZ. 7

Tali circostanze trovano piena conferma nella relazione redatta dal CTU, dott. Leonardi Antonino, e nella documentazione fotografica ad essa allegata (v. relazione del CTU dott. Leonardi pagg. 6 -9).

Peraltro lo stesso CTU, nel descrivere lo stato dei luoghi, dà atto che sul lato nord-ovest (parte a monte) al momento della costruzione del cordone di cemento posto al margine della sede viaria furono, su detto cordone, predisposti degli incavi con interasse di circa 2 mt per la collocazione dei paletti di sostegno della rete di recinzione ed, inoltre, che dal lato nord-est (parte a valle) il margine del tronco stradale è delimitato da un guardrail che presenta una soluzione di continuità di circa 3,60 mt onde permettere la realizzazione di una rampa che collegasse il terreno a valle con la strada (v. ctu pag. 7 righe 11 -21).

Segno evidente che sia la recinzione del fondo che la realizzazione della rampa erano previsti nel progetto di esecuzione dei lavori della strada in oggetto e, poi, di fatto non realizzati per le note vicende giudiziarie che hanno bloccato per anni lo svolgimento dei lavori completati, difatti, solo nell'estate del 2008.

Sussiste il buon diritto di parte attrice alla corresponsione delle somme sia a titolo di indennità da occupazione autorizzata sia a titolo di risarcimento danni da occupazione illegittima.

Per giurisprudenza pacifica ogni occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili finalizzata all'espropriazione ingenera ex lege, dal momento stesso della presa di possesso, un'obbligazione indennitaria volta a compensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità, il pregiudizio dato dal suo mancato godimento, cioè

7
 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI
 Atto Esente

una perdita reddituale che postula un ristoro separato ed aggiuntivo non assorbibile nell'indennità di espropriazione (v. ex multis: Cass. SS.UU. n. 5804/1995).

Nella relazione depositata in giudizio il C.T.U., Ing. Dario Vitale, sulla base del mandato conferito, ha correttamente calcolato tale indennità tenendo conto del periodo di occupazione autorizzata disposto dal Comune di Calatabiano con l'ordinanza n. 35 del 24.09.90 (38 mesi dalla immissione in possesso) ed adottando come parametro, ai sensi dell'art. 50 del DPR n. 327/01, l'indennità di esproprio come già deliberata dal Comune medesimo con atto n. 351/92 in £. 41.441.700 (pari ad €. 21.402,88).

E' stata, così, accertata, a titolo di indennità da occupazione autorizzata, una somma di €. 5.647,98. Somma sulla quale, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali che, calcolati sino alla data del 31.05.12, ammontano ad €. 4.114,98 e così per un totale di €. 9.762,96 (v. pagg. 7 e 8 della ctu). Tenuto conto che il dott. Reitano Giuseppe, imprenditore agricolo a titolo principale, all'epoca dell'occupazione era affittuario del fondo per cui è causa, allo stesso va riconosciuta ex art. 17 L. n. 865/71 ed art. 42, comma 1 e 2, DR 327/01 anche l'indennità aggiuntiva di fittavolo.

Tale indennità è stata calcolata dal CTU in €. 7.926,99. Anche su tale somma vanno calcolati gli interessi legali che, alla data del 31.05.12, ammontano in €. 5.775,40 e così per un totale di €. 13.702,39 (v. pagg. 8 e 9 della ctu).



Quanto all'ammontare del risarcimento danno da occupazione illegittima, lo stesso è stato correttamente individuato dal CTU nella misura corrispondente al valore del fondo agricolo riferito alla data in cui scadeva l'occupazione legittima ed iniziava l'occupazione illegittima (15 febbraio 1994).

Il consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto della superficie occupata (2.120 mq) e della natura agricola del fondo, ha così determinato il valore del fondo alla data del 15 febbraio 1994 in €. 7.663,80.

Avendo il risarcimento del danno da occupazione illegittima la natura di debito di valore, l'anzidetta somma deve essere rivalutata all'epoca attuale e su tale somma così determinata vanno calcolati gli interessi legali dal 15 febbraio 1994.

Tale risarcimento è stato così determinato dal CTU al 31.05.12 nella somma complessiva di €. 18.615,33 (v. pagg. 10-12 della ctu) con la rivalutazione e gli interessi calcolati alla data dell'effettivo soddisfo.

In conclusione il quantum indennitario complessivo spettante alla data del 31.05.12 al dott. Reitano Giuseppe, detratta la somma di €. 21.407,07 già corrisposta dal Comune in data 12.01.2007, ammonta, dunque, ad €. 20.673,62, oltre interessi dal 01.06.12 al soddisfo.

In ordine alla determinazione del risarcimento dei danni sulla parte di fondo non incisa dal procedimento ablatorio la relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. Leonardi Antonino nell'aprile 2010 ha confermato pienamente le circostanze lamentate dall'attore circa i danni subiti sulla parte del fondo non interessata dal procedimento ablatorio per effetto dei lavori di realizzazione della strada in oggetto.

SONE DI

STAMPARE

Come accertato dal CTU la strada comunale ha tagliato in due il fondo costituendo al contempo una barriera alla libera circolazione tra le due frazioni di terreno originariamente percorribile interamente dal suo interno. Pertanto, per passare dalla parte a valle a quella a monte del fondo, e viceversa, si è oggi costretti a percorrere un percorso esterno complessivo di c.a. 500 mt (a fronte dei 50 mt del percorso interno) con evidente perdita di tempo e denaro, considerato pure che la lunghezza del percorso comporta necessariamente spostamenti con automezzi.

Gli inevitabili disagi alla coltivazione, bene illustrati esemplificatamente dal CTU a pag. 8 e 9 della relazione, sarebbero evitabili solo con la realizzazione di una rampa d'accesso dalla sezione a valle del fondo alla sede stradale (peraltro come detto già prevista in sede di realizzazione della strada in oggetto) che permetterebbe di raggiungere anche a piedi e comunque attraverso un minore percorso (c.a. 50 mt) la sezione a monte.

Le condizioni svantaggiate in cui si è indubbiamente venuto a trovare il fondo per effetto della costruzione della strada medesima ha comportato nel ventennio una svalutazione dello stesso che alla data del 17.04.2010 è stato complessivamente quantificato dal CTU in €. 4.154,44 (v. pagg. 9-11 della ctu).

Quanto alla somma occorrente per la realizzazione della suddetta rampa, il CTU ha, non senza precisione e dovizia di particolari tecnici, calcolato al 17.04.10 un costo di € 18.880,16 (v. pagg. 11-13 della ctu).



Mentre, per quanto riguarda la necessaria recinzione delle due porzioni di terreno lungo il confine con la strada, il CTU ha calcolato al 17.04.10 un costo di €. 10.186,43 (v. pagg. 13-15 della ctu).

Contrariamente a quanto asserito dalla difesa del Comune di Calatabiano che nega l'esistenza dei danni sulla base di una presunta rivalutazione del fondo medesimo per effetto della costruzione della nuova strada nonché la possibilità di imputare al Comune il costo per la realizzazione della rampa di accesso dalla sezione a valle alla sede stradale e la recinzione delle due porzioni di terreno lungo il tratto interessato dalla strada occorre ribadire che, prima della realizzazione della strada in oggetto, il fondo nel suo insieme era percorribile dal suo interno ed interamente recintato. Non si comprende, poi, quale rivalutazione può aver interessato il fondo, se come accertato dal CTU, per passare da una porzione all'altra del fondo <<bisogna effettuare un percorso a ritroso di circa 500 mt con conseguente lievitazione dei tempi morti e dei relativi costi delle operazioni colturali>> (v. pag. 8 sub paragrafo 3 della relazione) e se per effetto della costruzione della strada il fondo è rimasto aperto, privo di chiusura ed esposto a continui ladrocini e al deposito di rifiuti.

Non vi è dubbio che le spese per la realizzazione della rampa e per la recinzione si rendono necessari proprio a causa della realizzazione dell'opera pubblica che ha determinato una modifica in peius dello stato dei luoghi.

L'indennità di esproprio o, come in questo caso, il risarcimento danni da occupazione illegittima vale a compensare il proprietario della

7 SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI

Atto Esente

Not. a norma art. 140 c.p.c.

21/05/10 10:52

perdita del bene per effetto della sua irreversibile trasformazione ma non include di certo il ristoro del danno provocato sull'area residua in conseguenza dell'esecuzione dell'opera pubblica che, pertanto, richiede un indennizzo separato.

L'art. 46 della L. 2359/1865 espressamente riconosce un indennizzo ai proprietari di immobili che, per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità, vengano a soffrire un danno permanente.

Va poi, ribadito che la realizzazione della rampa è funzionale unicamente al collegamento tra i due lotti di terreno (quello a valle con quello a monte), prima agevolmente raggiungibili dal suo interno.

E' documentalmente provato, oltre che ammesso da controparte, che il pagamento dell'indennità di esproprio era stato all'epoca dei fatti regolarmente deliberato dalla Giunta Municipale con il parere favorevole della Commissione Provinciale di Controllo e la relativa somma (già finanziata) iscritta in bilancio (v. all. 5).

Tale fatto unitamente al mancato completamento del procedimento di esproprio, appalesa uno specifico comportamento doloso del Comune di Calatabiano che ha costretto l'odierno attore a ricorrere all'autorità giudiziaria per il riconoscimento dei propri diritti, compreso quello al risarcimento dei danni subiti sulla parte residua del fondo.

Da ciò la legittima richiesta dell'attore alla condanna del Comune di Calatabiano al rimborso integrale di tutte le spese del presente procedimento come quantificate in dispositivo.

PQM



Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 214/2007 promossa da Dott. Reitano Giuseppe contro il Comune di Calatabiano disattesa ogni contraria eccezione e difesa

1) Ritiene e dichiara l'illegittimità dell'occupazione da parte del Comune di Calatabiano di mq 2120 del terreno agrumetato di cui in narrativa con irreversibile trasformazione dello stesso ed acquisizione della proprietà in capo al Comune medesimo;

ritiene e dichiara il diritto dell'attore all'indennità di occupazione autorizzata nonché al risarcimento del danno da occupazione illegittima ed alla indennità aggiuntiva di fittavolo, e tenuto conto della somma già versata dal Comune di Calatabiano, condanna parte convenuta al pagamento della somma complessiva di €. 20.673,62, oltre interessi legali dal 01.06.12 al soddisfo;

ritiene e dichiara il diritto dell'attore al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. causati nella residua parte del fondo non incisa dal procedimento ablatorio, nella misura di € 33.221,03 corrispondente alla somma occorrente per la realizzazione della rampa di accesso dalla sezione a valle alla sede stradale, della recinzione della porzione di terreno lungo il tratto interessato dalla strada oltre alla svalutazione subita dal fondo per effetto del taglio in due dello stesso, con gli interessi legali dal 01.05.10 al soddisfo;

condanna, infine, il Comune di Calatabiano alla rifusione delle spese processuali che vengono liquidate nella misura di € 7.500,00 per onorario calcolato secondo i criteri di cui al D. M.

NOTIFICAZIONE ATTI
 Atto Esente
 Not. a norma art. 140 c.p.c.

140/2012 oltre ad IVA E CPA come per legge, in € 400,00 per spese oltre a quelle delle CTU come liquidate con decreto.

Così deciso in Giarre, li 30.08.2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(*Michelangelo Testa*)



IL GOT

Dott.ssa Alessia Trovato



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE DI GIARRE
DEPOSITARI - CANCELLERIA
DA _____



31 AGO 2013

IL CANCELLIERE 01
Michelangelo Testa



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE DI GIARRE


REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Teodoro Reitano

Giarre, 10-09-2013

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Cav. A. Barbagallo)



TRIBUNALE DI CATANIA

UFFICIO RILASCIO COPIE

E' copia conforme all'originale che si rilascia a
richiesta dell'Avv. T. Reitano
per conto di Reitano G. Me
Catania, 22 NOV. 2013

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Battista Cangelosi)

Atto Esente
 Not. a norma art. 140 c.p.c.

SPECIFICA SPESE

L'Avv. Teresa Reitano avverte che in dipendenza del superiore titolo esecutivo dovranno essere pagate le seguenti somme

- Sorte capitale dovuta a Reitano Giuseppe a titolo di indennità occup. aut. + risarcimento danno da occup. illegittima + indennità aggiuntiva di fittavolo liq. in sentenza	€.	20.673,62
- interessi legali dal 01.06.12 al 30.11.13	€.	774,55
- Sorte capitale dovuta a Reitano Giuseppe a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.	€.	33.221,03
- interessi legali dal 01.05.10 al 30.11.13	€.	2.313,19
- spese liquidate dal Tribunale in sentenza	€.	400,00
- onorari liquidati dal Tribunale in sentenza	€.	7.500,00
- spese I^ CTU	€.	1.062,88
- spese II^ CTU	€.	1.941,58
- costo copie sentenza	€.	37,17
- costo notifica sentenza	€.	13,00
TOTALE	€.	67.937,02
- C.P.A. 4% su onorari (€. 7.500,00)	€.	300,00
TOTALE	€.	68.237,02

S.e. & o. oltre spese di registrazione del superiore atto a carico di questo Ente.

(Avv. Teresa Reitano)


RELATA DI NOTIFICA

Istante il dott. Reitano Giuseppe ed il suo procuratore Avv. Teresa Reitano, io sott. Uff. giud. dell'uff. un. not. della Corte d'Appello di Catania ho notificato copia conforme all'originale del superiore atto al Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Calatabiano, Piazza Vittorio Emanuele n. 32 a mezzo del servizio postale con plico raccomandato a.r. n. spedito da Catania oggi li:

30 NOV. 2013

106
ANTONINO COSTA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

Avv. Claudio Fiume
Patrocinante in Cassazione
claudio.fiume@pec.ordineavvocaticatania.it

Avv. Stefania Schillaci
stefania.schillaci@pec.ordineavvocaticatania.it

Avv. Salvatore Emanuele
salvo.emanuele@pec.ordineavvocaticatania.it

Avv. Paola Cassaniti
paola.cassaniti@pec.ordineavvocaticatania.it

Avv. Livia Gugliotta
Dottore di Ricerca
livialucia.gugliotta@pec.ordineavvocaticatania.it

Avv. Giorgio Adamo
giorgio.adamo@pec.ordineavvocaticatania.it

Avv. Elisabetta Schillaci
elisabetta.schillaci@pec.ordineavvocaticatania.it

Avv. Graziella Maria Loibiso
grazia.loibiso@pec.ordineavvocaticatania.it

Dott.ssa Alessia Greco
alessia.greco_1@libero.it

Catania 14/10/2013

Spett.le
Comune di Calatabiano
Palazzo Municipale
95011 – Calatabiano (CT)

c.a. Sig.ra Bevacqua

Prot. n.:457/13/Cf/af
Ns. rif.: 68/05
Vs. rif.: Ufficio Legale Contenzioso

Oggetto: Tribunale di Catania sezione distaccata di Giarre, giudizio promosso dal dott. Reitano c/il Comune di Calatabiano avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima – definito con sentenza n. 233/2013

In evasione a quanto richiestomi dal Vs. preg.mo Sig. Sindaco, in occasione del recente incontro, relativamente all'opportunità di proporre gravame avverso l'emarginata sentenza, sono a rassegnare le seguenti considerazioni:

- già prima facie, il provvedimento predetto si appalesa ben motivato, supportato da intensa attività istruttoria, coerente e scevro da vizi di illogicità manifesta;
- il decidente ha, infatti, più che adeguatamente motivato la propria decisione delineando la tipologia dell'intervenuta occupazione come "occupazione usurpativa";
- peraltro, come noto, lo scrivente, ha da sempre concordato su tale configurazione tant'è che, ab origine, consapevole dei rischi per l'intestata amministrazione, ha più volte suggerito di addivenire ad una soluzione concordata dalla vertenza;
- così ad esempio, con nota del 12/10/2009 ove si suggeriva la formulazione di una proposta transattiva alla controparte, e ciò, in coerenza a quanto esposto nel precedente rapporto del 3/11/08, e quindi, nella nota datata 09/07/2007, ed ancora in altre precedenti missive;
- a tutto voler concedere, la sentenza in questione appare suscettibile di censura unicamente nella parte in cui ha riconosciuto al dott. Giuseppe Reitano anche l'indennità aggiuntiva di fittavolo e, parzialmente nella parte in cui, ha riconosciuto l'indennità risarcitoria per la mancata



esecuzione delle opere di recinzione lungo il tratto di fondo che costeggia la sede viaria;


- conseguentemente, l'eventuale appello, non investirebbe, la decisione nella sua interezza, né appare prevedibile che la domanda di inibitoria possa trovare accoglimento.

Conclusivamente, ai fini di una ponderata valutazione sull'opportunità di proporre appello, si dovrà tenere in debita considerazione che:

- 1) la sentenza è provvisoriamente esecutiva, per cui nonostante il gravame il Reitano potrà avviare esecuzione forzata in danno dell'ente;
- 2) l'appello risulterà comunque parziale e rivolto solo avverso i due capi della sentenza cui sopra si è fatto riferimento;
- 3) non è prevedibile il successo di un eventuale ricorso in inibitoria, il quale, comunque, a tutto voler concedere e per i motivi suesposti, potrebbe determinare solo una parziale sospensione dell'esecutività.

Alla stregua di quanto precede rimango in attesa di conoscere le determinazioni che il Comune in indirizzo andrà ad adottare in ordine alla proposizione del gravame, riservandomi, in tal caso, di approfondire ulteriormente le questioni giuridiche esaminate.

Avv. Claudio Fiume



**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
COMUNE DI CALATABIANO**

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. A), del D.Lgs. n.267/2000. Sentenza n.233 del 30.08.2013, emessa dal Tribunale Civile di Catania – sezione distaccata di Giarre, esecutiva, nella causa iscritta al n.214/2007 promossa dal dr. Reitano Giuseppe contro il Comune di Calatabiano"

VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sottoposta all'esame di questo Organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI ed esaminati gli atti e la normativa richiamata e specificatamente l'art. 194, co.1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Il Collegio

Panebianco Dott. Salvatore

Giordano Rag. Roberto

Cannavò Dott. Sebastiano

Calatabiano, 22-04-2014

Prot. 5310/2014



COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)
UFFICIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

→ Al Segretario Comunale Dr.ssa Concetta Puglisi
Al Resp. Area Amm.va sig. Pistorio Giuseppe
E.P.C. Al SINDACO Dr. Giuseppe Intelisano

LL.SS.

OGGETTO: Trasmissione Verbali 28/04/2014

Si trasmette alle SS.LL. Verbale Commissione Affari generali e Istituzionali del 28/04/2014
ore 19:15

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dr. Salvatore Trovato

OGGETTO: VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI,
FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL 28.04.2014
ORE 19:15.


L'ANNO 2014, ADDÌ 28 DEL MESE DI APRILE ALLE ORE 19:30, A SEGUI-
DI REGOLARE CONVOCAZIONE, GIUSTA PROT. GEN. N° 5135 DEL 22.04.2014
INVIATA AI SINGOLI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE IN OGGETTO, PRESSO
L'UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, UBICATO AL PIANO 1° DEL
PALAZZO MUNICIPALE DEL COMUNE DI CATABIANO, SI PROCEDE ALLA
DISCUSSIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO =


- 1 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.
- 2 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA
N. 175/14 REG. PROV. COLL. EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - SEZ. STACCATO DI CATANIA (SEZ. PRIMA) RICORSO N. 0107
2013 REG. RIC. PROPOSITO NELLA SOCIETÀ AGRICOLA GALIMI E C. S. S. CON SEI
IN CATABIANO VIA PASTERIA N. 19/E, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV.
PATRIZIA EBENLE.
- 3 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA
PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART. 194,
CO. 1 LETT. A), DEL T. U. E. L. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000
DECRETO INGIUNTIVO N. 39/2013 EMESSO DALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI
PACE DI GIARRE, PER CONTO DELLA SIG. RA BRUSCHETTA MARIA/CO-
MUNE DI CATABIANO.
- 4 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194
CO. 1 LETT. A), DEL D. LGS. 267/2000 - SENTENZA N. 233 DEL 30.03.
2013, EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA - SEZ. STACCATO
DI GIARRE, ESECUTIVA, NELLA CAUSA SCRITTA AL N. 214/2007,
PROMOSSA DAL DR. REITANO GIUSEPPE CONTRO IL COMUNE
DI CATABIANO.

DA PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI EMESSE DA RISCOSSIONI SICILIA S.P.A AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA, SU INVITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI GIARRE PER ONESSO PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETA' RELATIVE AD AUTOMEZZI COMUNALI.


I CONVOCATI DELLA SEDUTA SONO I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA MESSINA R.F. E DI BELLA M. ED IL CONSIGLIERE DI MINORANZA PRESTIPINO R., IN QUALITA' DI COMPONENTI LA COMMISSIONE IN OGGETTO SONO PRESENTI I CONSIGLIERI DI BELLA MARIO E IL CONSIGLIERE PRESTIPINO ROSARIO, MENTRE RISULTA ASSENTE IL CONSIGLIERE MESSINA R.F., VERBALIZZA IL PRES. DELLA COMM. NE CONSIGLIERE TROVATO SALVATORE. DOPO LUNGA E DETTAGLIATA DISCUSSIONE IL PRESIDENTE PONE AI VOTI LE PROPOSTE ISCRITTE ALLI O.D.G. E TUTTI I PRESENTI ESPRIMONO ALL'UNANIMITA' PARERE FAVOREVOLE. NON ESSENDOSI NULL'ALTRO DA DISCUTERE IL PRESIDENTE ALLE ORE 20:23 SCIOLGE LA SEDUTA.


IL PRES. E COMM. NE CONSILIARE

DR. SALVATORE TROVATO 




I COMPONENTI LA COMM. NE CONSILIARE

SIG. DI BELLA MARIO 


SIG. PRESTIPINO ROSARIO 

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Trovato dr. Salvatore)



IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Moschella dr. ing. Antonino)





IL SEGRETARIO COMUNALE
(Puglisi dr.ssa Concetta)



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____
al _____, con il n. _____ del Registro
Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,
dal al,
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii..
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio: _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria